

Collegio di Garanzia dello Sport Seconda Sezione

Prot. n. 00646/17

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 63/2017, presentato, in data 6 giugno 2017, dal sig. Antonio Rosati avverso la decisione della Corte Federale d'Appello FIGC (Sez. Disciplinare) del 23 marzo 2017 (pubblicata con il C.U. n. 128/CFA dell'8 maggio 2017) che, in parziale accoglimento del ricorso proposto dallo stesso sig. Rosati contro la decisione del Tribunale Federale FIGC, ha ridotto le sanzioni irrogate a carico del ricorrente nell'inibizione a 12 mesi e nell'ammenda pari a € 5.000,00.

Rigetta il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza, liquidate nella misura di € 1.000,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente FIGC.

DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 1 agosto 2017.

IL PRESIDENTE F.to Attilio Zimatore IL RELATORE F.to Angelo Piazza

Depositato in Roma in data 1 agosto 2017.

IL SEGRETARIO F.to Alvio La Face